



**COMUNE DI DIVIGNANO**  
PROVINCIA DI NOVARA

Via F. Costa 6 – 28010 Divignano (NO)  
☎ 0321.995295 – fax 0321.995375

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 24.11.2012*

---

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

### **TITOLO II – AREE PARCHI**

Art. 2 – Ubicazione parchi

### **TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Art. 3 – Uso strutture

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 4 – Manutenzione parchi gioco

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco gioco per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

2 Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

## TITOLO II - AREE PARCHI

### Art. 2 Ubicazione Parchi

1 I sotto elencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Divignano soggetti al presente Regolamento sono:

- Parco gioco Via F. Costa;
- Parco gioco Via Cabiano

## TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

### Art. 3 Uso strutture

1 E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco gioco di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni 12 per il parco di Via F. Costa;

3 Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4 I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

- periodo tra il 1° ottobre ed il 1° aprile dalle ore 8,00, alle ore 19,00
- periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 21,00

#### **E' vietato l'accesso nei parchi gioco:**

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

#### **E' vietato altresì:**

- creare punti di bivacco;
- fumare e/o bere bevande alcoliche all'interno del parco gioco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone nelle aree non appositamente attrezzate per il gioco;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici;

## TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 4 Manutenzione parchi gioco**

1 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

### **Art. 5 Sanzioni**

1 Per quanto non diversamente previsto dalle Leggi vigenti, sarà applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori di cui al successivo art. 7, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento**

1 L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

2 La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

3 Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi gioco pubblici.

### **Art. 7 Uso del parco in via eccezionale**

1 La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

1 Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.